

AVVISO ALLA CLIENTELA
ORDINANZA n. 1187 del 31 marzo 2026 – sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall' 11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza.

Si informa la Gentile Clientela che, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 hanno colpito i territori sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1187 del 31 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2026.

Con la suddetta Ordinanza è stata adottata la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 con cui è stato dichiarato - per 12 mesi - lo stato di emergenza, nel territorio della provincia di Catanzaro e Cosenza.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, illimity Bank S.p.A. informa tutta la propria clientela, titolare di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, del diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (*cf.* art. 11, Ordinanza n. 1187 del 31 marzo 2026).

Gli interessati sono invitati a presentare, entro e non oltre il 26 giugno 2026, specifica richiesta di esercizio della facoltà di sospensione all'indirizzo illimity@pec.illimity.com, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e *ss.mm.ii.*

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

In base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non

comporta l'applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel periodo di sospensione matureranno gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

- i. sospensione della sola quota capitale. La quota interessi sarà rimborsata alle scadenze originarie;
- ii. sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Il cliente potrà in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non potrà più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui si scelga la sospensione della sola quota capitale e non si adempia al pagamento della quota interessi.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.illimity.com, nell'apposita sezione dedicata agli "Avvisi alla clientela".

illimity Bank S.p.A. – Banca Ifis

Milano, 28 aprile 2026